

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza il 18.10.2007 proposto l'annullamento previa sospensione del permesso di costruire n.118 del 19.09.2007 rilasciato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Cattolica per l'edificazione di un edificio per multisala cinematografica e centro fitness in zona soggetta a piano particolareggiato D12,1 Centro Video-Gioco-Sport in Cattolica Via Carpignola";

Visti i motivi del ricorso suddetto: "1) Violazione e falsa applicazione dell'art.11 L.R. Emilia Romagna 28.07.2006 e del punto 5) della Deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 25.07.2007 n.128; 2) Ulteriore violazione dell'art.10 della L.R. n.12/2006 concernente le norme di prima attuazione dell'idoneità delle aree per esercizi cinematografici di interesse sovracomunale; 3) Violazione dell'art.7 della Legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione."

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dal ricorrente:

"Voglia l'On. Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, previa sospensione, annullare il permesso di costruire n.118 del 19.09.2007 rilasciato alla OMISSIS....., per la costruzione di un edificio per multisala cinematografica in Cattolica, via Carpignola 1. Voglia altresì, condannare il Comune al risarcimento del danno ingiusto che verrà cagionato a parte ricorrente, previa determinazione dei criteri di valutazione ai sensi dell'art.35 comma 2 della legge 1034/1971 come sostituito dalla Legge 21.07.2000 n.205.";

Vista la Nota del Dirigente Settore Urbanistica n.19.136 del 25.10.2007;

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale.

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

Vista la deliberazione di Giunta n.93 del 20.07.2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi, unanimi,

D E L I B E R A

1) di resistere in giudizio nella causa di cui in narrativa promossa dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna con ricorso notificato presso la civica residenza il 18.10.2007;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello

Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL35204/ASD-ODG Delibera G.C. n. 131 del 31.10.2007 pag.
